

(N. 842)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° NOVEMBRE 1954

Estensione ai comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Fumane di Valpolicella delle norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 21 agosto 1950, n. 793, i comuni di Pietrasanta e Serravezza, dal cui territorio si estraggono i marmi bianchi di Carrara di varie qualità, vennero autorizzati a percepire un tributo eccezionale sulla produzione del marmo.

Ragione della disposizione di legge, si trovò e si trova nel fatto che nel territorio di quei Comuni è molto limitata la produttività del terreno dalle frequenze delle cave, mentre le strade comunali sono sottoposte a logorio del tutto particolare per il passaggio dei grossi autocarri e dei carri a trazione animale trasportanti i blocchi di marmo, le lastre, i rottami ed i granulati. D'altra parte, la grande maggioranza della popolazione di quei Comuni, ricava dalla industria della estrazione e lavorazione del marmo e della pietra le fonti del proprio guadagno. Così essendo, il bilancio comunale è dissestato per l'enorme spesa di manutenzione delle strade, ed il relativo onere

si riverserebbe sui pochi proprietari terrieri, sempre più danneggiati se non si provvedesse con un tributo speciale a carico delle aziende che estraggono e lavorano il marmo.

In fondo, il marmo è in questo caso equiparato al prodotto della lavorazione della terra, perchè dove si estrae il marmo, non si può coltivare.

Nella stessa situazione dei comuni delle Alpi Apuane, si trovano i comuni di Sant'Ambrogio e Fumane di Valpolicella nella provincia di Verona.

Nei territori di questi Comuni, infatti, si riscontrano tutte le caratteristiche che provocarono il provvedimento legislativo di cui sopra: in particolare il territorio collinoso, già famoso per la produzione dei vini, viene via via eroso dalle cave di marmo e di pietra come, del resto, può constatare, per il comune di Sant'Ambrogio, chiunque recandosi da Verona

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al Brennero si affacci alla stazione ferroviaria di Domegliara.

In tale situazione, le finanze dei suddetti Comuni, peggiorano di giorno in giorno; e continueranno a peggiorare se non si prenderanno provvedimenti analoghi a quelli vigenti per i due comuni Apuani.

Nel formulare il disegno di legge, il sottoscritto ritiene di adempiere, perciò, a vero e proprio dovere di giustizia tributaria.

Vi chiedo, pertanto, di esprimere il voto favorevole al progetto che si riassume nel disegno di legge che ho l'onore di presentare al Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793, si estendono, con effetto dal 1° gennaio 1955 ai comuni di Sant'Ambrogio e Fumane di Valpolicella (Verona).

Art. 2.

Il diritto sui marmi grezzi e lavorati asportati dal territorio comunale, non può essere applicato in misura superiore a quello risultante dalla tabella allegata.

TABELLA ALLEGATA A

1) marmi e blocchi grezzi di rosso comune	L.	100	per tonnellata
2) marmi e blocchi grezzi di altro colore	»	170	» »
3) marmi lavorati in genere	»	150	» »
4) marmi segati in lastre	»	140	» »
5) granulati e pietrischi vagliati	»	100	» »
6) polvere di marmo	»	80	» »
7) rottami di lastre segate	»	70	» »
8) scaglie, pietrame e rottame di marmo	»	20	» »